

**Art. 997** *Obblighi*

1. L'ufficiale e il sottufficiale di complemento ha, in tempo di pace, i seguenti obblighi di servizio:

- a) rispondere alle chiamate della rispettiva classe di nascita e alle chiamate per speciali esigenze o per soddisfare a particolari condizioni, in altre circostanze;
- b) frequentare i corsi di addestramento e di allenamento prescritti per le singole Forze armate;
- c) rispondere alle chiamate di controllo.

**Art. 998** *Limiti di età fino ai quali i sottufficiali di complemento hanno obblighi in tempo di pace*

1. I limiti di età fino ai quali i sottufficiali di complemento hanno obblighi in tempo di pace sono i seguenti:

- a) Esercito italiano:
  - 1) primo maresciallo: 50 anni;
  - 2) maresciallo, maresciallo ordinario e maresciallo capo: 48 anni;
  - 3) appartenenti al ruolo sergenti: 45 anni;
- b) Marina militare:
  - 1) appartenenti al ruolo marescialli: 52 anni;
  - 2) appartenenti al ruolo sergenti: 48 anni;
- c) Aeronautica militare:
  - 1) appartenenti al ruolo naviganti: 35 o 45 anni, in base a quanto stabilito dall' *articolo 1003*;
  - 2) appartenenti al ruolo marescialli non naviganti: 52 anni;
  - 3) appartenenti ruolo sergenti non naviganti: 50 anni;
- d) Arma dei carabinieri:
  - 1) maresciallo aiutante sostituto ufficiale di pubblica sicurezza: 55 anni;
  - 2) maresciallo, maresciallo ordinario e maresciallo capo: 52 anni;
  - 3) appartenenti al ruolo sovrintendenti: 50 anni.

**Art. 999** *Chiamate collettive in servizio*

1. Le chiamate collettive in servizio temporaneo disposte a norma di legge e i successivi ricollocamenti in congedo hanno luogo con determinazione ministeriale.

**Art. 1000** *Cessazione dell'appartenenza al complemento*

1. L'ufficiale cessa di appartenere alla categoria di complemento ed è collocato nella riserva di complemento quando raggiunge i seguenti limiti di età:

- a) Esercito italiano:
  - 1) Armi di fanteria, cavalleria, artiglieri, genio, trasmissioni: subalterni: 45 anni; capitani: 47 anni; ufficiali superiori: 52 anni;
  - 2) Arma trasporti e materiali e corpi logistici: subalterni: 45 anni; capitani: 48 anni; ufficiali superiori: 54 anni;
- b) Marina militare: ufficiali inferiori: 50 anni; ufficiali superiori: 55 anni;
- c) Aeronautica militare:
  - 1) ruolo naviganti: ufficiali inferiori: 45 anni; ufficiali superiori: 52 anni;
  - 2) tutti gli altri ruoli: ufficiali inferiori: 50 anni; ufficiali superiori: 55 anni;
- d) Arma dei carabinieri: subalterni: 45 anni; capitani: 48 anni; ufficiali superiori: 54 anni.

2. Per gli ufficiali inferiori e superiori dell'Aeronautica militare del ruolo naviganti i predetti limiti di età si applicano soltanto se gli stessi si trovano nelle condizioni previste dall' *articolo 1001*, comma 2.